

*N.2184/2006*

*Reg.Dec.*

*N. 111 Reg.Ric.*

*ANNO 2001*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 111 del 2001, proposto dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

F. M., rappresentata e difesa dall'avv. Dario Ricciardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annalisa Di Giovanni in Roma, Via delle 4 Fontane n. 16,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. III, n. 2835 del 18 luglio 2000.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell'appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 21 febbraio 2006 il Cons. Giuseppe Minicone;

Udito l'avv. dello Stato De Felice;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO E DIRITTO**

1. Con ricorso notificato il 5 ottobre 1993, la sig.ra M. F., vigilatrice d'infanzia presso la Clinica pediatrica del II Policlinico dell'Università degli studi di Napoli, impugnava, innanzi al

Tribunale amministrativo regionale della Campania, il decreto rettorale n. 2187 del 2 aprile 1993, nella parte in cui era stata dichiarata prodotta oltre i termini l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini del beneficio dell'equo indennizzo, di una sindrome varicosa agli arti inferiori.

2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso, ritenendo irrilevante la circostanza, addotta dall'Amministrazione, che l'interessata si fosse assentata, per la malattia denunciata, già nel 1976, 1985 e 1987, dal momento che occorreva avere riguardo, ai fini del decorso del termine perentorio di cui all'art. 36 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, alla effettiva consapevolezza del carattere permanente della malattia stessa e della sua connessione con l'attività di servizio, consapevolezza che era stata raggiunta, nella fattispecie, solo all'esito dell'esame doppler effettuato nel luglio 1988.

Il T.A.R. ha, invece, respinto il gravame, nella parte in cui l'istante contestava il giudizio della Commissione circa l'ascrivibilità dell'infermità alla tabella B, anziché alla tabella A, ritenendo la doglianza generica e sfornita di prova.

3. Avverso tale decisione ha proposto appello l'Università degli studi Federico II di Napoli, insistendo nell'assunto che la conoscenza dell'infermità per varici era intervenuta già con le manifestazioni morbose che avevano dato luogo alle assenze effettuate negli anni pregressi, onde giustamente l'istanza presentata il 1 settembre 1988 era stata considerata tardiva.

4. L'appello è infondato.

5. Va premesso che il rispetto del termine di sei mesi, sancito dall'art. 36 del D.P.R. n. 686 del 1957, primo comma, (entro il quale il dipendente dello Stato può chiedere il riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio) può essere di agevole determinazione quando l'infermità è conseguenza di un evento dannoso istantaneo, in quanto tale oggettivamente collocabile nel tempo.

Quando la infermità deriva invece da cause che incidono progressivamente e in modo ingravescente sulla integrità psico-fisica del dipendente, non può con assoluta precisione essere identificato il *dies a quo* di decorrenza del predetto termine semestrale.

In tale seconda ipotesi, in mancanza di criteri normativamente precostituiti, la giurisprudenza ha fatto riferimento al principio di ragionevolezza, secondo il quale la tempestività della domanda va valutata in relazione al momento in cui si manifesta la chiara consapevolezza del dipendente di avere contratto la malattia in modo permanente e quale conseguenza della prestazione del servizio (cfr., fra le tante, Cons. St., IV Sez., n. 5491 del 10 agosto 2004).

Infatti, poiché il secondo comma dell'art. 36 specifica che l'infermità può essere considerata dipendente da causa di servizio quando consegue all'esposizione “per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche”, non si può ritenere che l'impiegato dello Stato abbia l'onere di proporre, entro il termine semestrale, la domanda per l'accertamento della causa di servizio in relazione ad ogni evento morboso, ben potendo quest'ultimo essere conseguenza di normali accidenti di vita non collegabili alla attività lavorativa.

5.1. Oltre tutto, diversamente argomentando, l'Amministrazione sarebbe esposta a una serie di domande di accertamento, basate sulla mera insorgenza della malattia, e spesso, quindi, neppure compiutamente valutabili in relazione all'evolversi di quest'ultima.

Tale conclusione rientra, del resto, proprio nella ratio del citato art. 36 del D.P.R. n. 686 del 1957, il quale, con il disporre che il termine semestrale decorre non dalla mera conoscenza della infermità, bensì della consapevolezza della dipendenza di essa da causa di servizio, è volto proprio ad evitare la proliferazione di procedimenti amministrativi il più delle volte privi di fondamento.

5.2. Sulla base di tali considerazioni, Il Collegio condivide il principio più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale, per le malattie che si sviluppano col decorso del tempo, il dipendente può proporre domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio entro il termine semestrale decorrente dalla conoscenza della gravità e della permanenza della malattia.

Tale interpretazione del citato art. 36, primo comma, consente, ad un tempo, al dipendente pubblico di poter formulare domande ponderate e non basate sulla mera comparsa di una malattia ed all'Amministrazione di iniziare i relativi procedimenti di accertamento solo in presenza di una serie di elementi che evidenziano la non manifesta infondatezza della domanda.

6. Ciò premesso, rileva il Collegio che correttamente il T.A.R. ha considerato tempestiva la domanda proposta dalla ricorrente.

Questa, infatti, pur avendo avuto già manifestazioni saltuarie della patologia afferente alla presenza di varici (il 27 settembre 1976: “lombagine con varici”; dal 7 al 12 ottobre 1985: “Varici”; dall’8 al 13 ottobre 1987: “sindrome venosa cronica”), solo a seguito dell’esito dell’accertamento medico-specialistico effettuato in data 12 luglio 1988 dal Servizio speciale di Angiologia medica della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli, ha potuto rendersi conto di aver contratto una infermità (sindrome varicosa primitiva – territorio della safena anteriore – in soggetto con edema linfatico) non solo evolutasi nel tempo, ma diventata permanente e collegabile con la prolungata stazione eretta cui era stata costretta durante il servizio di vigilatrice d’infanzia.

Ne consegue che la domanda proposta in data 1 settembre 1988 va considerata tempestiva.

7. Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto con la conferma della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese e onorari di giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 21 febbraio 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  
(Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA	Presidente
Sabino LUCE	Consigliere
Carmine VOLPE	Consigliere
Giuseppe MINICONE	Consigliere Est.
Lanfranco BALUCANI	Consigliere

**Presidente**

**MARIO EGIDIO SCHINAIA**

**Consigliere**  
GIUSEPPE MINICONE

**Segretario**  
ANNAMARIA RICCI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...20/04/2006  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione  
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO  
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria